

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 590}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati GIANNI, SERAFINI

Presentata il 4 ottobre 1983

Norme concernenti la liquidazione delle indennità di anzianità dovute agli ex dipendenti di imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crisi produttiva che investe l'industria italiana ha evidenziato nell'ultimo triennio alcune significative novità sul piano dell'uso che le imprese italiane fanno della forza-lavoro e delle ristrutturazioni che affrontano. A differenza che nella precedente fase discendente del ciclo economico (1975-1976), nella quale ancora più accentuati furono sia la caduta della produzione sia la distruzione netta di valore, nell'attuale fase recessiva il sistema industriale utilizza la ristrutturazione manovrando prevalentemente il fattore occupazionale, tale che l'intensità della ristrutturazione stessa si può misurare con i posti di lavoro « tagliati » più che con altri parametri più o meno « oggettivi ».

La ricerca di abbattimento dei costi del lavoro, al fine di recuperare quote di profitto non in termini di competitività

di mercato ma unicamente mediante la compressione diretta od indiretta del salario, è ormai comune a tutta l'industria italiana da qualche anno a questa parte. Sarebbe perciò errato dimenticare che dietro le singole realtà di crisi — oggetto della cosiddetta « legge Prodi » del 1979 — vi sono, al cento per cento dei casi, politiche aziendali che nelle fasi precedenti l'amministrazione straordinaria hanno teso ad espellere lavoratori dalla produzione, illusoriamente trattati al pari di costi « morti », senza con questo evitare il tracollo economico delle proprie aziende.

L'attuale normativa riguardante l'amministrazione straordinaria soffre prevalentemente del vizio micro-economicista di sottovalutare la portata complessiva di tali processi: l'assenza di una politica della produzione e del lavoro da parte dei governi, e l'acquiescenza alla linea del gran-

de padronato sul piano degli indirizzi politici di fondo non salvano quindi la legge Prodi da un limite di fondo. Ciò premesso, pare ai proponenti che la salvaguardia dei diritti dei lavoratori coinvolti, loro malgrado, nel processo di crisi dell'azienda vada posta al primo posto nell'azione legislativa. L'ingiusta sperequazione esistente ai danni di quei lavoratori che, prevalentemente dopo l'inizio della crisi aziendale, hanno scelto (ed in molti casi sono stati indotti « per il bene della ditta ») l'autolicensing o il pre-pensionamento, oppure sono stati esplicitamente licenziati, ed i lavoratori attualmente occupati in aziende sottoposte alla legge Prodi, va in questo senso eliminata. Il riconoscimento infatti dei diritti dei lavoratori ai fini della liquidazione è in tutto e per tutto equiparabile ai debiti

che occorre contrarre al fine della continuazione dell'esercizio dell'impresa, nonché deve precedere temporalmente il pagamento di questi, essendo questo atto dovuto a coloro che più di ogni altro contribuiscono direttamente alla produzione.

Con la presente proposta di legge viene dunque esteso agli ex dipendenti delle aziende poste ad amministrazione straordinaria il diritto a percepire l'indennità di anzianità, equiparando il loro trattamento a quello assicurato dalle vigenti leggi ai lavoratori occupati al momento di emanazione del provvedimento di cui sopra. Con ciò ovviamente non si entra nel merito politico dell'amministrazione straordinaria, ma si assicura un dovuto provvedimento di giustizia a vantaggio dei lavoratori.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

Gli ex dipendenti di imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, hanno diritto alla liquidazione delle indennità di anzianità anche qualora abbiano cessato il servizio in data antecedente l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario o dei commissari di cui al predetto decreto-legge.

Gli importi corrispondenti alle indennità di cui al comma precedente sono considerati debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e sono erogati anche nel caso non abbiano avuto inizio le operazioni di cui all'articolo 212 del regio decreto 16 maggio 1942, n. 267.